

CONVENZIONE
PER L'INTERROGAZIONE A DISTANZA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI
DEI SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE
DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Tra l'Ing. Domenico D'Angelo titolare/reggente dell'UFFICIO PROVINCIALE DI LECCO da una parte e la dott.ssa Cinzia Macchiarelli, Responsabile del Settore 1 del COMUNE DI OSNAGO, che nel prosieguo della presente convenzione verrà indicato con il termine di utente, dall'altra parte, si stipula la presente convenzione:

PREMESSO

- che l'utilizzo del Servizio Telematico di Pubblicità Immobiliare deve avvenire con l'osservanza e la disciplina delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 10 ottobre 1992;
- che il Dipartimento del Territorio, con circolare numero 144/T del 17 luglio 2000 ha autorizzato gli Uffici del Territorio ad attivare il collegamento telematico sulla base di apposita convenzione;
- che l'Agazia del Territorio, con circolare numero 4 del 31 maggio 2002 ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche procedenti, della facoltà di accesso di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- che il predetto utente ha fatto richiesta scritta per usufruire del servizio telematico;

SI CONVIENE

ART. 1

L'utente é autorizzato a collegarsi al servizio telematico per l'interrogazione a distanza degli archivi informatici del servizio di pubblicità immobiliare, con l'osservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai successivi articoli.

ART. 2

L'utente si obbliga a collegarsi al servizio di pubblicità immobiliare a mezzo di apparecchiature tecnicamente compatibili con la rete degli elaboratori elettronici degli Uffici provinciali dell'Agazia del Territorio e con il sistema informatico esistente.

Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, del collegamento con il sistema degli Uffici provinciali dell'Agazia del Territorio nonché quelle della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

ART. 3

L'utente ha il diritto di interrogare gli archivi informatici in base alle regole di ricerca del sistema di elaborazione automatica del servizio di pubblicità immobiliare e di tenere risposta, a video o a stampa, alle interrogazioni, dalle ore 9 alle ore 18 di tutti i giorni lavorativi, compatibilmente con le esigenze degli uffici cui il sistema sarà collegato.

L'utente si impegna a rispettare il divieto posto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. 445/2000, e, quindi, a limitare l'esercizio dell'accesso per via telematica ai soli dati di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza.

E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività, e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di pubblicità immobiliare.

Non è consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; è fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati.

La violazione degli obblighi assunti dall'utente e dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1.

E' fatto obbligo all'utente di osservare, in ogni caso, le norme contenute nella legge n. 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Agenzia del Territorio non assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi del servizio telematico non conformi - o che possano dar luogo a violazioni – alla normativa stabilita dalla legge n. 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni e alle clausole della presente convenzione.

L'utente dovrà consentire le opportune verifiche che verranno disposte dall'Agenzia del Territorio per accertare la conformità degli accessi eseguiti alle previsioni contenute negli articoli 43 e 71 del D.P.R. 445/2000.

ART. 4

L'Agenzia del territorio ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

Nessuna responsabilità deriva all'Agenzia del Territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette.

ART. 5

L'Agenzia del Territorio non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per le eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

ART. 6

Il collegamento telematico di cui alla presente convenzione è esente da ogni tributo ed onere, rispettivamente ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e 43, comma 4, del D.P.R. 445/2000.

ART. 7

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere da oggi e si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta.

Il titolare o reggente dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio può revocare in qualsiasi momento la concessione dando preavviso alla parte almeno tre mesi prima della revoca o della scadenza.

Analogamente l'utente, ove non intenda più usufruire del servizio telematico, deve darne disdetta all'Ufficio entro lo stesso termine.

Inoltre il titolare o reggente dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio può revocare, sospendere o limitare il servizio nel caso subentrino motivi di interesse pubblico o si verificano violazioni degli obblighi di cui al Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1992 o assunti dall'utente con la presente convenzione.

La revoca, la sospensione o la limitazione ha effetto dal decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione dell'ufficio da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell' art. 5 allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell' art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

addi,

L'UTENTE

IL DIRETTORE

Dott.ssa Cinzia Macchiarelli